

## **CRISI D'IMPRESA: SCATTANO GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI PUBBLICI**

*Mentre l'entrata in vigore delle procedure d'allerta contenute nel Codice della crisi d'impresa è stata prorogata al 31 dicembre 2023, la legge 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione del D.L. n. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) ha anticipato a partire da quest'anno l'obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati, i quali, qualora i debiti tributari o contributivi eccedano determinati limiti, ne danno comunicazione all'impresa (e, se istituito, all'organo di controllo) invitandola a chiedere la composizione negoziata.*

### **1. Segnalazione di ritardi nel pagamento di debiti erariali e contributivi rilevanti.**

La legge n. 233/2021 di conversione del D.L. 152/2021 ha introdotto l'art. 30 sexies in base al quale l'INPS, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate – riscossione (cc.dd. creditori pubblici qualificati) segnalano all'imprenditore e all'organo di controllo, ove istituito, l'esistenza di ritardi nel pagamento dei debiti erariali e contributivi (c.d. allerta esterna).

In particolare, la segnalazione scatta:

- a) per quanto riguarda l'INPS, qualora vi sia un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore:
  - ✓ per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
  - ✓ per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati all'importo di euro 5.000.
- b) per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate, qualora vi sia un debito scaduto e non versato, di importo superiore a euro 5.000, relativo alla liquidazione IVA risultante dalle comunicazioni periodiche (LIPE);
- c) per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate–riscossione, qualora vi siano crediti affidati alla riscossione, autoliquidati o accertati in via definitiva, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:
  - ✓ euro 100.000 per le imprese individuali;
  - ✓ euro 200.000 per le società di persone;
  - ✓ euro 500.000 per le altre società.

Le segnalazioni saranno inviate entro 60 giorni che decorrono:

- a) per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate, dal termine dell'invio delle comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA, a partire dalla comunicazione periodica relativa al primo trimestre 2022;
- b) per quanto riguarda l'INPS, dal superamento delle soglie rilevanti indicate sopra al punto A), a partire dal 1° gennaio 2022;
- c) per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate–riscossione, dal superamento dei debiti scaduti indicati al precedente punto B), in relazione ai carichi affidati per la riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le segnalazioni conterranno l'invito all'impresa a chiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa introdotta lo scorso 15 novembre dal D.L. n. 118/2021, convertito in legge n. 147/2021.

## 2. La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

L'art. 2 del citato D.L. n. 118/2021 prevede che l'imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendano probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere alla camera di commercio territorialmente competente la nomina di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori (ed eventuali altri soggetti), finalizzate al risanamento dell'impresa, ove appaia ragionevolmente percorribile.

Una volta nominato, l'esperto convoca senza indugio l'imprenditore e, se istituito, l'organo societario di controllo per valutare l'esistenza di concrete possibilità di risanamento e, in caso positivo, incontra le altre parti (creditori ed eventuali terzi) per avviare le trattative che devono concludersi entro 180 giorni dalla sua nomina.

L'avvio della composizione negoziata, nel caso in cui le trattative si concludano con un accordo tra le parti oppure nel caso in cui l'imprenditore, constatata l'impossibilità di giungere ad un accordo con tutti i creditori, decida di accedere al concordato semplificato oppure ad una procedura concorsuale minore (accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo), determina la riduzione alla metà degli interessi e delle sanzioni dovute sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di nomina dell'esperto. Analogamente gli interessi sui debiti tributari maturati successivamente all'istanza sono ridotti alla misura legale (attualmente pari all'1,25%).

Poiché la composizione negoziata è una procedura volontaria (nel senso che solo l'imprenditore può darvi avvio), la mancata adesione all'«invito» formulato dai creditori pubblici non trova un'immediata sanzione. Tuttavia, è chiaro che ignorare la segnalazione potrebbe essere fonte di responsabilità per gli amministratori per aggravamento del dissesto, nel caso di successiva apertura di una procedura concorsuale (fallimento o, dopo il 16 maggio 2022, liquidazione giudiziale).

A maggior ragione potrebbe essere ritenuto responsabile anche l'organo di controllo stante l'obbligo, previsto dall'art. 15 del D.L. n. 118/2021, di segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per richiedere la composizione negoziata.

21 gennaio 2022